



TRIBUNALE FEDERALE

## DECISIONE N. 6 s.s. 2022/2023

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Enzo Paolini | Presidente

Avv. Andrea Rossi | Componente

Avv. Alessandro Oliverio | Componente

In data 26 ottobre, 2022 ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Nel procedimento iscritto come 0004/FIR/2022 avente ad oggetto il deferimento a giudizio ex Art. 81 R.d.G contro:

- Il Sig. Pierangelo Merlini (Tessera FIR. 4351), Presidente della Rugby Rovato ASD;
- la Rugby Rovato ASD (Affiliazione FIR n. 190348)

Rappresentati giusta procura speciale dall'avv. Fabrizia Ginnetti, presso la quale eleggono il domicilio in Viale delle Milizie 106, Roma (pec [fabriziaginnetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:fabriziaginnetti@ordineavvocatiroma.org)).

A seguito di esposto presentato alla Procura Federale da Lino Loda *et alii*, (qui di seguito gli "Esponenti"), rappresentati giusta procura speciale dall'Avv. Andrea Mina, presso il quale eleggono il domicilio in Via Solferino 51, Brescia (pec [andrea.mina@brescia.pecavvocati.it](mailto:andrea.mina@brescia.pecavvocati.it)).

Il Tribunale Federale:

Viste le Carte Federali;

Visto l'atto introduttivo del procedimento;

Letti le memorie ed i documenti del procedimento prodotti dalla Procura Federale, dal Merlini e Rugby Rovato e dagli Esponenti;

Udite tutte le parti di cui sopra, come da verbali di udienza del 21 Settembre 2022 e del 26 Ottobre 2022;

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicco - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
[giustizia@federugby.it](mailto:giustizia@federugby.it)  
[giustizia@pec.federugby.it](mailto:giustizia@pec.federugby.it)



## TRIBUNALE FEDERALE

Adotta la seguente decisione.

### FATTO

1. Con atto di deferimento del 23 giugno 2022 la Procura Federale formulava i seguenti capi d'incolpazione:

**A) il tesserato Pierangelo Merlini per:**

- violazione dell'art. 20, co. 1 e 5 del R.d.G. *per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale* in quanto ha consapevolmente ritardato la procedura relativa alle domande di associazione presentate dai tesserati Lino Loda *et alii*, tutte effettuate nel mese di dicembre 2021 a norma dello statuto vigente, al solo fine di conseguire modifiche statutarie (deliberate il successivo 4.01.2022) tali da rendere assai più complicato l'ottenimento dello status-qualifica di socio, impedendo, di fatto, ai numerosi tesserati dell'ASD di partecipare in concreto alla gestione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, e consentendo all'esiguo numero di soci di continuare a detenere il controllo di quest'ultima. Il tutto con le circostanze aggravanti di cui all'art. 10 co 1 lett. a) c) ed e) del R.d.G. per aver commesso i fatti di cui sopra con abuso dei poteri e violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie della carica di Presidente e per aver agito per motivi futili oltretutto aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

- violazione dell'art. 20, co. 1 e 5 del R.d.G. *per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale* in quanto ha convocato, in qualità di Presidente della predetta ASD, per il giorno 4.01.2022 esclusivamente mediante affissione alla bacheca della Rugby Rovato ASD, l'assemblea straordinaria degli associati senza inviare contestuale comunicazione, né fornendo prova dell'avvenuta consegna a mezzo posta ordinaria, elettronica, a mezzo fax e/o telegramma, ai seguenti Soci:

- Federico Quaglia, in quanto ritenuto dimissionario, avendo lo stesso rassegnato le dimissioni da componente il Consiglio Direttivo, nonché moroso per aver versato la quota di euro 100,00 dovuta dal Socio ordinario a fronte di quella dovuta di euro 1.000,00 in qualità di Socio sostenitore;



## TRIBUNALE FEDERALE

- Stefano Sacrato moroso per aver versato la quota di euro 100,00 dovuta dal socio ordinario a fronte di quella dovuta di euro 1.000,00 in qualità di Socio sostenitore.

Il tutto con le circostanze aggravanti di cui all'art. 10 co 1 lett. a) b) c) ed e) del R.d.G. per aver commesso i fatti di cui sopra con abuso dei poteri e violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie della carica di Presidente, per aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali e per aver agito per motivi futili oltrech  aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entit  all'Associazione Sportiva Dilettantistica.

### B) **la Rugby Rovato** per

violazione art. 20, comma 6 R.d.G.: *In tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato   punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 per responsabilit  oggettiva per i comportamenti tenuti dal proprio tesserato.*

2. Il Tribunale Federale, a seguito dell'udienza 26 ottobre 2022 si riuniva in camera di consiglio, all'esito della quale pronunciava il dispositivo della decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il deferimento sottoposto all'attenzione del Tribunale Federale ha ad oggetto alcune condotte associative, i.e. (i) il procedimento per poter divenire socio di una ASD, (ii) modalit  di convocazione dell'assemblea dei soci di una ASD, che si riferiscono all'autonomia gestionale o *governance* della ASD stessa.

4. Orbene, il Tribunale Federale osserva come l'ordinamento sportivo riconosca l'autonomia funzionale dei propri affiliati di poter operare liberamente nel rispetto degli obblighi e limiti imposti dall'ordinamento sportivo di appartenenza, nella fattispecie dallo Statuto e dai Regolamenti FIR.

5. Il Regolamento Organico FIR, puntualmente, prevede che i soggetti affiliati *"hanno il diritto di esercitare liberamente le proprie attivit  istituzionali, nei limiti delle norme federali"* (Art. 5.2) e tra queste libert , tra le altre, vi rientra quella di regolamentare le modalit  di risoluzione di controversie.

6. All'interno di questa autonomia funzionale, le condotte associative, i cui effetti si producano od esauriscano all'interno della associazione affiliata, non possono essere giudicate dal Tribunale Federale. Nel procedimento in esame la presunta *bad governance* da parte del



## TRIBUNALE FEDERALE

Merlini, presidente pro-tempore del Rovato, è irrilevante per il Tribunale Federale, dal momento che gli effetti delle contestate condotte si esauriscono o risolvono all'interno dello stesso affiliato, attraverso il procedimento di risoluzione di controversie endoassociativo, statutariamente previsto.

7. In tal senso, l'Art. 25 dello Statuto della Rovato prevede espressamente che tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi siano devolute all'esclusiva competenza del collegio arbitrale della FIR.

8. Ne consegue che nel rispetto di questa autonomia funzionale degli affiliati FIR, il Tribunale Federale non abbia la competenza ex Art. 63 R.d.G. a conoscere e giudicare fatti e/o condotte che si riferiscano strettamente alla governance degli affiliati. Ulteriormente, nel procedimento in esame, l'eventuale controversia deve essere obbligatoriamente deferita al collegio arbitrale della FIR.

### PQM

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando, dichiara la propria non-competenza a definire il procedimento in oggetto.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Ottobre 2022.

Il Presidente del Tribunale Federale  
Avv. Enzo Paolini

Depositata il 28.10.2022

PUBBLICATA

21/11/2022  
H. ....

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it